

N° 126-18 Reg. SENTENZE

DEPOSITATA il 28/03/18

IRREVOCABILE il _____

N. 423\17 R.G. Tribunale
N. 9655/14 R.G. notizie di reato

N. _____ Reg. recupero crediti

Redatta Scheda il _____

N. _____ Registro Mod. 2/A/SG
(Spese prenotate a debito)



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA
(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Angelo DI SALVATORE alla pubblica udienza del giorno 16.1.2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

, nato a _____ il _____ (domiciliato presso il difensore di fiducia.

LIBERO PRESENTE

Difensore di fiducia: Avv. Giovanni Chiarini – foro di Urbino.

- *IMPUTATO* come da foglio allegato
- *CONCLUSIONI DELLE PARTI*

Con l'intervento di:

P. M. in persona del dott. R. SANTORO
Avvocato Giovanni CHIARINI

le parti hanno concluso come da verbale.

1) Reato p. e p. dall'art. 187 D.L.vo. 285/92 (Codice della Strada) per aver guidato sotto gli effetti di stupefacenti in conseguenza dell'uso di cannabinoidi.

In il 2014

MOTIVAZIONE

L'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui alla rubrica.

Dichiarata la regolarità delle notifiche, ammesse le testimonianze su richiesta del pubblico ministero, la consulenza tecnica e l'esame del prevenuto su richiesta della difesa, nel prosieguo del procedimento si acquisiva la documentazione prodotta dalle parti le quali concludevano come in premessa. Si giungeva alla affermazione di assenza di penale responsabilità del prevenuto.

In modo specifico si accertava che in data 2014, in località , il prevenuto veniva rinvenuto ancora in auto dagli ufficiali di p.g. di in seguito ad un coinvolgimento dello stesso prevenuto in un sinistro stradale mentre era alla guida di una autovettura BMW non di propria proprietà.

Il teste , ufficiale di p.g., riferiva sul ricovero ospedaliero del prevenuto a causa delle lesioni riportate.

Al fine di verificare una eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, il prevenuto veniva sottoposto agli esami conseguenti, con esito positivo come in rubrica.

Lo stesso teste non riferiva con chiarezza e certezza sui dati sintomatici eventualmente riconducibili ad un eventuale stato di alterazione durante la guida. Anzi il fatto che l'imputato abbia mostrato volontà collaborativa nella fase degli accertamenti, consente di ritenere che non vi fosse uno stato di alterazione presente nel conducente.

Nella stessa udienza si procedeva nell'esame del consulente tecnico indicato dalla difesa, acquisendo al fascicolo per il dibattimento l'elaborato peritale.

Nessun dubbio invece sulla identità del conducente e



quindi sul prevenuto, compiutamente identificato.

Occorre nel contempo ribadire che dagli atti di indagine non appaiono effettuati e descritti accertamenti sufficienti sui dati sintomatici del conducente - ora imputato - né quindi accertata se la attività di guida fosse alterata a causa dello stupefacente.

Va infatti evidenziato come per autorevole giurisprudenza non potrà ignorarsi il fatto che la presenza del principio attivo stupefacente persista per un certo arco temporale, della durata anche di diversi giorni, dopo l'assunzione della sostanza; e quindi ciò potrebbe non costituire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di uno stato di "alterazione" da stupefacenti, che costituisce il *proprium* del reato di cui all'articolo 187 C.d.S.

Pertanto nel valutare le risultanze processuali, tutte a conferma del suddetto principio, non potrà apparire possibile la riferibilità del reato in oggetto al prevenuto, e per tali motivi non si potrà che pervenire al convincimento verso una assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve dal reato allo stesso ascritto perchè il fatto non sussiste.

Motivazione entro il 29\3\2018.

In Pescara, 16.1.2018

IL GIUDICE On.

(Dott. Angelo DI SALVATORE)

Depositato in Cancelleria
oggi 28-3-2018
IL CANCELLIERE



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the judge mentioned in the text above.